

Sentenza: 7 marzo 2017, n. 67/2017

Materia: libertà di culto e servizi religiosi

Parametri invocati: artt. 2, 3, 8, 19 e 117, secondo comma, lettere c) ed h), Cost.

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: art. 2 della legge della Regione veneto 12 aprile 2016, n.12 (Modifica della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 recante “Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio” e successive modificazioni), introduttivo degli artt. 31-bis e 31-ter nella legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 (Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio)

Esito:

1. Illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge della Regione Veneto 12 aprile 2016, n. 12, nella parte in cui nell’ introdurre l’art. 31-ter nella legge 24 aprile 2004, n. 11, al suo comma 3, dispone che «Nella convenzione può, altresì, essere previsto l’impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto»;
2. Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, promossa in riferimento agli artt. 3, 8 e 19 Cost., dell’art. 2 della legge della Regione Veneto n. 12 del 2016, nella parte in cui introduce, nella legge regionale n. 11 del 2004, l’art. 31-bis.

Estensore nota: Marialuisa Palermo

Sintesi:

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso un giudizio di legittimità costituzionale in via principale avente ad oggetto le due norme indicate in epigrafe, entrambe contenute nella legge della Regione Veneto n. 12 del 2016. Trattasi di un’impugnativa alla base della quale il ricorrente ha evocato una pluralità di parametri costituzionali in considerazione della poliedrica portata delle disposizioni contenute nella menzionata normativa regionale.

L’art. 31-bis, infatti, ritenuto dal ricorrente in contrasto con gli artt. 3, 8 e 19 della Costituzione, attribuisce alla Regione ed ai Comuni del Veneto il compito di individuare *«i criteri e le modalità per la realizzazione di attrezzature di interesse comune per servizi religiosi da effettuarsi da parte degli enti istituzionalmente competenti in materia di culto della Chiesa Cattolica, delle confessioni*

religiose, i cui rapporti con lo Stato siano disciplinati ai sensi dell'art. 8, terzo comma, della Costituzione, e delle altre confessioni religiose». Le argomentazioni sostenute dal Governo evidenziano l'esistenza di un'eccessiva genericità ed ambiguità della formula contenuta nella normativa regionale richiamata dalla quale, conseguentemente, discenderebbero dei margini applicativi a maglie eccessivamente larghe idonei, pertanto, a dare luogo a «*valutazioni differenziate per le diverse confessioni religiose e applicazioni ampiamente discrezionali e potenzialmente discriminatorie nei confronti di alcuni enti religiosi*». In particolare, il Presidente del Consiglio dei ministri asserisce che la potenziale portata discriminatoria troverebbe origine dalla circostanza che le confessioni religiose abbiano o meno stipulato delle intese con lo Stato, di guisa che queste ultime assurgerebbero surrettiziamente a condizione strumentale all'esercizio della libertà di azione e di organizzazione.

La Corte Costituzionale non ha ritenuto fondata la questione di legittimità costituzionale promossa in questi termini con riferimento all'art. 31-bis della legge regionale n. 12/2016, pur non escludendo che le paventate ripercussioni discriminatorie, non evincibili dal tenore letterale e sistematico della norma, potrebbero tuttavia discendere da eventuali applicazioni illegittime della medesima. I giudici costituzionali hanno escluso l'esistenza di profili di incostituzionalità rispetto ai parametri invocati in quanto, se è vero che rappresenta un principio consolidato nella giurisprudenza costituzionale quello secondo il quale la libertà religiosa, di cui quella di culto rappresenta una fondamentale estrinsecazione, non può subordinarsi alla stipulazione di intese con lo Stato da parte delle confessioni religiose, è altrettanto vero che nella normativa in questione non è ravvisabile alcun elemento dal quale possa desumersi una tale forma di discriminazione. Infatti, la norma oggetto di impugnazione, nel riconoscere alla Regione ed ai Comuni il compito di individuare i criteri e le modalità per la realizzazione delle attrezzature religiose, prende in considerazione tutte le differenti condizioni giuridiche in cui possono trovarsi le diverse confessioni religiose: quella della Chiesa Cattolica, quella delle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato siano regolati da intesa ai sensi dell'art. 8, terzo comma, Cost., nonché, infine, quella delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato non siano disciplinati da intese.

A tal fine la Corte significativamente evidenzia che l'eguale libertà delle confessioni religiose di organizzarsi e di operare non implica altresì che debba necessariamente assicurarsi a tutte un'eguale porzione dei contributi o degli spazi disponibili, dovendosi all'uopo dare rilievo alle esigenze, alle disponibilità ed alle consistenze riscontrabili nei singoli territori (sentenza n. 63 del 2016).

Oggetto del giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri è altresì l'art. 31-ter della legge della Regione Veneto n. 12/2016, il quale disciplina gli interventi comunali di urbanizzazione per le aree e gli immobili da destinarsi alla realizzazione di attrezzature di interesse comune per

servizi religiosi prevedendo, al comma 3, che il soggetto richiedente sottoscriva con il Comune una convenzione contenente un impegno fideiussorio, e che in tale convenzione *«può, altresì, essere previsto l'impegno ad utilizzare la lingua italiana per tutte le attività svolte nelle attrezzature di interesse comune per servizi religiosi, che non siano strettamente connesse alle pratiche rituali di culto»*. Trattasi, a detta del ricorrente, di una previsione dalla portata evidentemente ultronea rispetto alle finalità proprie di una disciplina tipicamente urbanistica, invasiva della materia di esclusiva competenza statale dei «rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose», nonché di quella relativa alla materia dell'«ordine pubblico e sicurezza», rispettivamente contemplate alle lettere c) ed h) dell'art. 117, secondo comma, della Costituzione. La medesima disposizione violerebbe, inoltre, gli altri diritti fondamentali entro i quali è ugualmente riconducibile la libertà religiosa, individuati dal Governo negli artt. 2, 3 e 19 Cost.

La Corte Costituzionale, pur dichiarando la fondatezza della questione di legittimità costituzionale e, conseguentemente, l'illegittimità costituzionale dell'art 31-ter per violazione degli articoli 2, 3, 8, 19 e 117, secondo comma, lettere c) ed h), della Costituzione, ha argomentato l'accoglimento della questione di costituzionalità inquadrando la disposizione censurata nell'alveo della materia di legislazione concorrente del «governo del territorio», di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. Cionondimeno, il Giudice delle leggi ha condiviso le motivazioni addotte dal ricorrente in ordine alla eccentricità di una previsione di tal fatta rispetto al contesto proprio di una legge urbanistica la quale, in quanto tale, dovrebbe mirare esclusivamente ad *«assicurare uno sviluppo equilibrato ed armonico dei centri abitativi ed alla realizzazione dei servizi di interesse pubblico nella loro più ampia accezione, che comprende perciò anche i servizi religiosi»*. In virtù di tali argomentazioni, pertanto, la Corte Costituzionale ha definito del tutto irragionevole il contenuto dell'art. 31-ter della legge della regione Veneto n. 12 del 2016, in quanto *«incongrua sia rispetto alla finalità perseguita dalla normativa regionale in generale, sia rispetto alla finalità perseguita dalla disposizione censurata in particolare»*.